Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2024/0187(CNS)

31.01.2025

EMENDAMENTI
1 - 47

Progetto di relazione
Malik Azmani
(PE766.606v01-00)

Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione

Proposta di regolamento
(COM(2024)0316 – 2024/0187(CNS))

Emendamento 1
Malik Azmani

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– visto il progetto del Consiglio (16877/24),

Or. en

Emendamento 2
Milan Uhrík, Ewa Zajączkowska-Hernik, Mary Khan
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La memorizzazione di un'immagine del volto e di due impronte digitali ("dati biometrici") sulle carte d'identità e di soggiorno***, come già previsto*** per ***i passaporti biometrici dei cittadini dell'Unione*** e ***i permessi*** di ***soggiorno biometrici rilasciati*** a ***cittadini*** di ***paesi terzi***, è ***un metodo adeguato per unire un'identificazione e un'autenticazione affidabili a un minor rischio*** di frode, ***ai fini del rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità e di soggiorno***. ***Come confermato dalla*** Corte di giustizia, l'inserimento obbligatorio delle impronte digitali sul supporto di memorizzazione è compatibile con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta.	(16) La memorizzazione di un'immagine del volto e di due impronte digitali ("dati biometrici") sulle carte d'identità e di soggiorno ***non è un metodo adeguato*** per ***unire un'identificazione e un'autenticazione affidabili a un minor rischio di frode, ai fini del rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità*** e ***di soggiorno. Si tratta di una violazione troppo grave del diritto al rispetto della vita privata dei cittadini a vantaggio di possibilità sempre maggiori di controllo statale. Inoltre, il rischio di criminalità informatica è troppo importante: se tali impronte digitali venissero rubate dal supporto di memorizzazione della carta d'identità potrebbero essere utilizzate in tutto il mondo per ogni tipo di frode e furto d'identità. Poiché le impronte digitali sono uniche e non possono essere modificate, il loro furto costituirebbe un rischio permanente per il cittadino che ne è vittima. Benché la*** Corte di giustizia ***abbia confermato***, ***sul piano strettamente***

giuridico, che l'inserimento obbligatorio delle impronte digitali sul supporto di memorizzazione è compatibile con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta***, vi sono altri valori in gioco, tra cui la scelta fondamentale di privilegiare il rispetto della vita privata dei cittadini rispetto a possibilità sempre maggiori di controllo statale, nonché la rigorosa prevenzione di nuove forme di criminalità informatica***.

Or. en

Emendamento 3
Francisco Assis, Krzysztof Śmiszek, Ana Catarina Mendes, Marco Tarquinio, Emma Rafowicz, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri***, che è una questione di diritto nazionale da trattare nel rispetto del diritto dell'Unione in materia*** di ***protezione dei*** dati***, compresi*** i ***requisiti di necessità e proporzionalità. Il*** presente regolamento***, inoltre,*** non ***fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca*** dati ***centralizzata*** a livello dell'Unione.	(19) Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri***. Il presente regolamento, inoltre, non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento*** di ***una banca*** dati ***centralizzata a livello dell'Unione. I dati biometrici trattati ai fini del presente regolamento non dovrebbero essere trattati per altre finalità e non dovrebbero essere conservati in banche dati a livello nazionale o dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 4
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri***, *che è una questione di diritto nazionale da trattare nel rispetto del diritto dell'Unione in materia*** di ***protezione dei*** dati***, *compresi*** i ***requisiti di necessità e proporzionalità. Il*** presente regolamento***, *inoltre,*** non ***fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca*** dati ***centralizzata*** a livello dell'Unione.	(19) Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri***. Il presente regolamento, inoltre, non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento*** di ***una banca*** dati ***centralizzata a livello dell'Unione. I dati biometrici trattati ai fini del presente regolamento non dovrebbero essere trattati per altre finalità e non dovrebbero essere conservati in banche dati a livello nazionale o dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 5
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri***, *che è una questione di diritto nazionale da trattare nel rispetto del diritto dell'Unione in materia*** di ***protezione dei*** dati***, *compresi*** i ***requisiti di necessità e proporzionalità. Il*** presente regolamento***, *inoltre,*** non ***fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca*** dati ***centralizzata*** a livello dell'Unione.	(19) Il presente regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri***. Il presente regolamento, inoltre, non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento*** di ***una banca*** dati ***centralizzata a livello dell'Unione. I dati biometrici trattati ai fini del presente regolamento non dovrebbero essere trattati per altre finalità e non dovrebbero essere conservati in banche dati a livello nazionale o dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 6
Malik Azmani, Jeannette Baljeu, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Gli identificatori biometrici dovrebbero essere raccolti e conservati*** nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno ***ai fini della verifica dell'autenticità del documento e dell'identità del titolare. Data la firma elettronica sul supporto di memorizzazione delle carte d'identità, l'identificazione del titolare mediante il supporto di memorizzazione, che contiene gli stessi dati anagrafici stampati sul documento, è più affidabile di un controllo visivo del documento. I cittadini dell'Unione dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare i dati conservati nel supporto di memorizzazione della loro carta d'identità per identificarsi nei confronti di enti privati. Tuttavia la verifica delle impronte digitali memorizzate sul supporto elettronico di memorizzazione dovrebbe essere effettuata soltanto da personale debitamente autorizzato e soltanto quando la legge prevede che sia necessario il documento***.	(20) ***L'immagine del volto conservata*** nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno ***dovrebbe essere accessibile solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti, delle agenzie dell'Unione e degli enti privati ai fini della verifica dell'autenticità*** del ***documento e dell'identità del titolare. Tale accesso dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. L'immagine del volto non dovrebbe essere conservata più a lungo di quanto necessario per tali scopi, dovrebbe essere cancellata non appena tali finalità sono conseguite e non dovrebbe essere trasferita a paesi terzi o organizzazioni internazionali, a meno che ciò non sia consentito dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Tali garanzie mirano ad assicurare un'adeguata protezione dell'immagine del volto senza vietarne l'uso***.

Or. en

Emendamento 7
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Gli identificatori biometrici dovrebbero essere raccolti e conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno ai fini della verifica dell'autenticità del documento e dell'identità del titolare. ***Data la firma elettronica sul supporto di memorizzazione delle carte d'identità, l'identificazione del titolare mediante il supporto di memorizzazione, che contiene gli stessi dati anagrafici stampati sul documento, è più affidabile di un controllo visivo del documento. I cittadini dell'Unione dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare i dati conservati nel supporto di memorizzazione della loro carta d'identità per identificarsi nei confronti di enti privati. Tuttavia la verifica delle impronte digitali memorizzate sul supporto elettronico di memorizzazione*** dovrebbe ***essere effettuata soltanto da personale debitamente autorizzato e soltanto quando la legge prevede che sia necessario il documento***.	(20) Gli identificatori biometrici dovrebbero essere raccolti e conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno ai fini della verifica dell'autenticità del documento e dell'identità del titolare. ***Tale verifica dovrebbe essere effettuata soltanto da personale debitamente autorizzato e soltanto quando la legge prevede che sia necessario il documento. Inoltre, i dati biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno dovrebbero essere conservati in modo altamente sicuro e soltanto fino alla data di acquisizione del documento e, in ogni caso, per non oltre 90 giorni dalla data di rilascio di tale documento. Trascorso tale periodo, tali dati biometrici dovrebbero essere immediatamente cancellati o distrutti. Ciò dovrebbe far salvo qualsiasi altro trattamento di tali dati in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati.***

Or. en

Emendamento 8
Malik Azmani, Jeannette Baljeu, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) La verifica delle impronte digitali memorizzate sul supporto elettronico di memorizzazione dovrebbe essere effettuata soltanto da personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione e soltanto quando il diritto dell'Unione o nazionale prevede che sia

necessario il documento.

Or. en

Emendamento 9
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) I soggetti privati dovrebbero essere tenuti a ottenere il consenso del titolare per accedere all'immagine del volto. Il consenso dell'interessato dovrebbe pertanto essere inteso come una garanzia supplementare e non fornire di per sé una base giuridica per il trattamento da parte di soggetti privati.

Or. en

Motivazione

Il gruppo The Left continua a rifiutare la possibilità che soggetti privati abbiano accesso all'immagine del volto del titolare del documento. Tuttavia, alla luce degli emendamenti del Consiglio, questo emendameno specifico costituisce una posizione "di ripiego" volta a circoscrivere il più possibile la posizione generale del Consiglio. Esso mira a mettere in evidenza le parti positive del testo del Consiglio, rafforzando i diritti degli interessati nel caso in cui soggeti privati ottengano l'accesso alle immagini del volto.

Emendamento 10
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 ter) Quando la legge esige la presentazione di una carta d'identità o di un titolo di soggiorno, i soggetti privati dovrebbero poter accedere all'immagine del volto solo ai fini della verifica dell'identità del titolare e non dovrebbero conservare o trasmettere le immagini del

volto.

Or. en

Motivazione

Il gruppo The Left continua a rifiutare la possibilità che soggetti privati abbiano accesso all'immagine del volto del titolare del documento. Tuttavia, alla luce degli emendamenti del Consiglio, questo emendameno specifico costituisce una posizione "di ripiego" volta a circoscrivere il più possibile la posizione del Consiglio.

Emendamento 11
Roberto Vannacci, António Tânger Corrêa, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Nikola Bartůšek, Fabrice Leggeri, Tom Vandendriessche, Matthieu Valet

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Ai fini del presente regolamento è opportuno ***tenere conto delle*** prescrizioni tecniche del documento ICAO 9303 che garantiscono un'interoperabilità globale anche in relazione alla predisposizione alla lettura ottica e il ricorso all'ispezione visiva.	(22) Ai fini del presente regolamento è opportuno ***prendere quale parametro di riferimento le*** prescrizioni tecniche del documento ICAO 9303 che garantiscono un'interoperabilità globale anche in relazione alla predisposizione alla lettura ottica e il ricorso all'ispezione visiva.

Or. en

Emendamento 12
Roberto Vannacci, António Tânger Corrêa, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Fabrice Leggeri, András László, Tom Vandendriessche, Matthieu Valet

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Gli Stati membri dovrebbero ***poter decidere se*** includere il ***genere*** di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento***. Se uno Stato membro include il genere di una persona in tale documento, dovrebbero essere utilizzate le*** specifiche ***"F", "M" o "X"*** di	(23) Gli Stati membri dovrebbero includere il ***sesso*** di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento ***conformemente alle*** specifiche di cui al documento ICAO 9303***. L'indicazione del sesso del titolare sui documenti permette una più efficace***

cui al documento ICAO 9303 ***o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue di tale Stato membro, a seconda dei casi***.	***identificazione di quest'ultimo***.

Or. en

Emendamento 13
Paolo Inselvini, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se includere il ***genere*** di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento. Se uno Stato membro include il ***genere*** di una persona in tale documento, dovrebbero essere utilizzate le specifiche "F"***, "M"*** o ***"X" di cui al documento ICAO 9303*** o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue di tale Stato membro, a seconda dei casi.	(23) Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se includere il ***sesso*** di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento. Se uno Stato membro include il ***sesso*** di una persona in tale documento, dovrebbero essere utilizzate le specifiche "F" o ***"M"*** o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue di tale Stato membro, a seconda dei casi.

Or. it

Emendamento 14
Alessandro Zan, Krzysztof Śmiszek, Emma Rafowicz, Evin Incir, Cecilia Strada, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se includere il genere di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento. Se uno Stato membro include il genere di una persona in tale documento, dovrebbero essere utilizzate le specifiche "F", "M" o "X" di	(23) Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se includere il genere di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento. Se uno Stato membro include il genere di una persona in tale documento, dovrebbero essere utilizzate le specifiche "F", "M" o "X" di

cui al documento ICAO 9303 o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue di tale Stato membro, a seconda dei casi.	cui al documento ICAO 9303 o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue di tale Stato membro, a seconda dei casi***, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia***[1 bis].
	[1 bis] Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, Mirin, C-4/23, ECLI:EU:C:2024:845.
	Or. en

Emendamento 15
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Il personale qualificato dovrebbe ricevere una formazione obbligatoria sulle migliori pratiche per l'acquisizione degli identificatori biometrici dei minori e delle persone vulnerabili, mostrando sensibilità alle esigenze specifiche legate al genere e all'età nel rispetto della dignità di tutti gli individui.
	Or. en

Emendamento 16
Roberto Vannacci, António Tânger Corrêa, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Nikola Bartůšek, Fabrice Leggeri, Tom Vandendriessche, Matthieu Valet

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori	(26) In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori

biometrici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata. Pertanto, è opportuno tenere conto di considerazioni specifiche relative ***al genere e*** alle esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili.

biometrici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata. Pertanto, è opportuno tenere conto di considerazioni specifiche relative alle esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili.

Or. en

Emendamento 17
Paolo Inselvini, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata. Pertanto, è opportuno tenere conto di considerazioni specifiche relative al ***genere*** e alle esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili.	(26) In caso di difficoltà nell'acquisizione degli identificatori biometrici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano predisposte procedure appropriate per rispettare la dignità della persona interessata. Pertanto, è opportuno tenere conto di considerazioni specifiche relative al ***sesso*** e alle esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili.

Or. it

Emendamento 18
Roberto Vannacci, António Tânger Corrêa, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Fabrice Leggeri, Tom Vandendriessche, Matthieu Valet

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Un segno distintivo che consiste nel codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento ***stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle,*** agevola l'ispezione visiva del documento, in particolare	(28) Un segno distintivo che consiste nel codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento agevola l'ispezione visiva del documento, in particolare quando il titolare esercita il diritto di libera circolazione.

quando il titolare esercita il diritto di libera circolazione.

Or. en

Emendamento 19
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) A sostegno di tale obiettivo, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe garantire l'armonizzazione dei sistemi di identificazione elettronica e l'integrazione dei servizi di amministrazione in linea transfrontalieri. Tali misure dovrebbero migliorare la fruibilità e l'accessibilità delle carte d'identità per tutti i cittadini dell'Unione, mantenendo al contempo una funzionalità senza interruzioni e la piena interoperabilità in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 20
Malik Azmani

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) In conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[9], ***non prima di*** sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento***, anche*** sulla base di informazioni raccolte tramite specifici	(43) ***La Commissione dovrebbe riferire sull'applicazione del presente regolamento rispettivamente due anni dopo e undici anni dopo la data della sua applicazione, pronunciandosi anche sull'adeguatezza del livello di sicurezza, tenendo conto del suo impatto sui diritti fondamentali e dei principi in materia di***

dispositivi di monitoraggio**,** per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi. Ai fini del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero raccogliere statistiche sul numero di carte d'identità e titoli di soggiorno che hanno emesso.	***protezione dei dati.*** In conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[9], sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento***, e in seguito ogni sei anni,*** la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi. Ai fini del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero raccogliere statistiche sul numero di carte d'identità e titoli di soggiorno che hanno emesso.
[9] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	[9] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Or. en

Emendamento 21
Roberto Vannacci, António Tânger Corrêa, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Nikola Bartůšek, Fabrice Leggeri, Tom Vandendriessche, Matthieu Valet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del genere di una persona è facoltativa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 22
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I ***e la designazione del genere di una persona è facoltativa***.	In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I.

Or. fr

Emendamento 23
Paolo Inselvini, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del ***genere*** di una persona è facoltativa.	In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del ***sesso*** di una persona è facoltativa.

Or. it

Emendamento 24
Alessandro Zan, Krzysztof Śmiszek, Emma Rafowicz, Evin Incir, Cecilia Strada, Pina Picierno

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del genere di una persona è facoltativa.	In deroga al primo comma, il numero del documento può essere inserito nella zona I e la designazione del genere di una persona è facoltativa. ***Se uno Stato membro include il genere di una persona in un documento contemplato dal presente regolamento, sono utilizzate le specifiche "F", "M" o "X" di cui al documento ICAO 9303 o le corrispondenti singole iniziali utilizzate nella lingua o nelle lingue ufficiali di tale Stato membro, a seconda dei casi.***

Or. en

Emendamento 25
Roberto Vannacci, António Tânger Corrêa, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Fabrice Leggeri, Tom Vandendriessche, Matthieu Valet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La carta d'identità reca, sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro di rilascio***, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle***.	4. La carta d'identità reca, sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro di rilascio.

Or. en

Emendamento 26
Milan Uhrík, Ewa Zajączkowska-Hernik, Mary Khan
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le carte d'identità hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare ***e due impronte digitali*** in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento degli identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione[12], quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione[13].	5. Le carte d'identità hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento degli identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione[12], quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione[13].
[12] Decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di	[12] Decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di

soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che modifica la decisione C(2002) 3069.

[13] Decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti normativi.

soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che modifica la decisione C(2002) 3069.

[13] Decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti normativi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sopprime l'obbligo di memorizzare due impronte digitali nelle carte d'identità. Si tratta di una violazione troppo grave del diritto al rispetto della vita privata dei cittadini a vantaggio di possibilità sempre maggiori di controllo statale. Inoltre, il rischio di criminalità informatica è troppo importante: se tali impronte digitali venissero rubate potrebbero essere utilizzate in tutto il mondo per ogni tipo di frode legata all'identità. Poiché le impronte digitali sono uniche, il loro furto costituirebbe un rischio permanente per il cittadino che ne è vittima.

Emendamento 27
Malik Azmani, Jeannette Baljeu, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le carte d'identità hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento ***degli*** identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione[12], quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione[13].	5. Le carte d'identità hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale. Per il rilevamento ***di questi due tipi di*** identificatori biometrici, gli Stati membri applicano le prescrizioni tecniche stabilite dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione[12], quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione[13].
[12] Decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di	[12] Decisione di esecuzione C(2018) 7767 della Commissione, del 30 novembre 2018, che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di

soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che modifica la decisione C(2002) 3069.

[13] Decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti normativi.

soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi che modifica la decisione C(2002) 3069.

[13] Decisione di esecuzione C(2021) 3726 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti normativi.

Or. en

Emendamento 28
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I minori di età inferiore a dodici anni ***possono essere*** esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.	I minori di età inferiore a dodici anni ***sono*** esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali.

Or. en

Emendamento 29
Roberto Vannacci, António Tânger Corrêa, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Nikola Bartůšek, Fabrice Leggeri, Tom Vandendriessche, Matthieu Valet

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) il sesso del titolare;

Or. en

Emendamento 30
Roberto Vannacci, António Tânger Corrêa, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Fabrice Leggeri, Tom Vandendriessche, Matthieu Valet

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento***, stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle***.	(h) sul recto, il codice a due lettere dello Stato membro che rilascia il documento.

Or. en

Emendamento 31
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Fatta salva la necessità di trattamento ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale,*** gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti.	3. Gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno ***sono trattati esclusivamente per tale finalità e*** sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti.

Or. en

Emendamento 32
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Fatta salva la necessità di trattamento ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale,*** gli identificatori biometrici	3. Gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di

memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti.	soggiorno ***sono trattati esclusivamente per tale finalità. Essi*** sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti.

Or. en

Emendamento 33
Francisco Assis, Krzysztof Śmiszek, Ana Catarina Mendes, Marco Tarquinio, Emma Rafowicz, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Fatta salva la necessità di trattamento ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale,*** gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti.	3. Gli identificatori biometrici memorizzati ai fini della personalizzazione delle carte d'identità o dei titoli di soggiorno ***sono trattati esclusivamente per tale finalità e*** sono conservati in modo altamente sicuro e solo fino alla data di ritiro del documento e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla data di rilascio. Trascorso tale periodo, tali identificatori biometrici sono immediatamente cancellati o distrutti.

Or. en

Emendamento 34
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La cooperazione con i fornitori	4. La cooperazione con i fornitori

esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro ***che possa derivare dal*** diritto dell'Unione ***o*** nazionale in ***caso*** di ***violazione degli obblighi in materia di*** dati personali.	esterni di servizi non esclude la responsabilità dello Stato membro***. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori esterni rispettino il*** diritto dell'Unione ***e*** nazionale in ***materia*** di ***protezione dei dati, e sono adottate misure supplementari per prevenire qualsiasi accesso non autorizzato ai*** dati personali ***o qualsiasi uso improprio degli stessi durante i processi esternalizzati***.

Or. en

Emendamento 35
Malik Azmani, Jeannette Baljeu, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno ***possono*** essere ***usati esclusivamente*** in conformità del diritto dell'Unione ***e della legislazione nazionale*** allo scopo di verificare:	***L'immagine del volto del titolare conservata*** nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno ***dovrebbe*** essere ***accessibile solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti, delle agenzie dell'Unione e degli enti privati*** in conformità del diritto dell'Unione ***in materia di protezione dei dati*** allo scopo di verificare:

Or. en

Emendamento 36
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno possono essere usati esclusivamente in conformità del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale	I dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno possono essere usati esclusivamente in conformità del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale**,**

allo scopo di verificare:	***dal personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione,*** allo scopo di verificare:

Or. en

Emendamento 37
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le due impronte digitali conservate nel supporto di memorizzazione sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I due tipi di dati biometrici, le impronte digitali e le immagini del volto sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente regolamento e solo dal personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione. La soppressione mira a garantire che le immagini del volto non siano escluse dalle disposizioni, impedendo quindi ai titolari di utilizzare tali immagini per identificarsi presso soggetti privati e, di conseguenza, evitando che questi ultimi abbiano accesso ai loro dati biometrici sensibili in virtù del presente regolamento.

Emendamento 38
Anna Strolenberg
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le due impronte digitali conservate nel supporto di memorizzazione sono accessibili solo al personale debitamente	***I dati biometrici conservati*** nel supporto di memorizzazione sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle

autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione.	autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione.

Or. en

Emendamento 39
Malik Azmani, Jeannette Baljeu, Lucia Yar, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le due impronte digitali conservate nel supporto di memorizzazione sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione.	Le due impronte digitali ***del titolare*** conservate nel supporto di memorizzazione sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti e delle agenzie dell'Unione ***per le finalità di cui al primo comma in conformità del diritto dell'Unione e nazionale in materia protezione dei dati***.

Or. en

Emendamento 40
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri tengono un elenco delle autorità nazionali competenti che hanno accesso ai dati biometrici conservati nel supporto di memorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e lo comunicano annualmente alla Commissione. La Commissione pubblica online una raccolta degli elenchi nazionali.

Or. en

Emendamento 41
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Valutazione	***Rendiconto e*** valutazione

Or. en

Emendamento 42
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Non prima di [sei*** anni dopo ***l'entrata in vigore del presente regolamento],*** la ***Commissione effettua una valutazione*** del presente regolamento ***e presenta*** al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo ***una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:***	1. ***Rispettivamente due anni dopo e undici anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo in merito alla sua attuazione, in particolare sulla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali.*** ***Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni sei anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:***

Or. en

Emendamento 43
Malik Azmani

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Non prima*** di ***[sei*** anni dopo l'entrata in vigore del presente ***regolamento]***, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:	1. ***Rispettivamente due anni dopo e undici anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla sua attuazione, in particolare sulla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali. Sei*** anni dopo l'entrata in vigore del presente ***regolamento***, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:

Or. en

Emendamento 44
Francisco Assis, Krzysztof Śmiszek, Ana Catarina Mendes, Marco Tarquinio, Emma Rafowicz, Alessandro Zan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Non prima di*** [sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:	1. ***Entro*** [sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La relazione verte in particolare:

Or. en

Emendamento 45
Roberto Vannacci, António Tânger Corrêa, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint,

Nikola Bartůšek, Fabrice Leggeri, Tom Vandendriessche, Matthieu Valet

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sull'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 46
Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) sulla necessità di introdurre elementi di sicurezza comuni dei documenti di identificazione utilizzati in via provvisoria ai fini di un migliore riconoscimento.

Or. en

Emendamento 47
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) su un eventuale utilizzo delle carte di soggiorno come documenti di viaggio.

Or. en